

# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B - 00124 Roma

Via Verdi n. 22 - Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 - San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

**Motivi aggiunti** nell'interesse della dott.ssa **Elisabetta D'Amore**, nata a Formia (LT) il 22 luglio 1975 e residente in Santa Maria Capua Vetere alla Via Mastantuono, Coop. Guendalina, C.F.: DMRLBT75L62D708D, rappresentata e difesa, g. m. a m. del presente atto, dall'Avv. Agostino Cerullo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, C.F.: CRLGTN73H05H798F, con il quale elegge domicilio in Roma alla Via Cavour n. 228/B, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Le Rose, pec: [agostinocerullo@avvocatismcv.it](mailto:agostinocerullo@avvocatismcv.it) - fax: 0818164882;

nel ricorso pendente dinanzi a Codesta Ecc.ma III Sezione Bis (R.G. n. 6525/2013) e, con il presente atto, contro e per l'annullamento - previa sospensione dell'esecuzione - :

a. del decreto del Direttore Generale Prot. N. AOODRCA6361/U/24 del 28 agosto 2013 (reso pubblico su sito del MIUR Campania il 29.08.2013) con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso per il personale docente nella Scuola Primaria;

b. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

\*\*\* \*\*

### DATI DI FATTO

Con il ricorso introduttivo, notificato in data 06.07.2013, la Dott.ssa Elisabetta D'Amore impugnava, previa emissione di decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e previa sospensiva: a) il decreto Direttoriale del Ministero

Avv. Agostino Cerullo  
con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali, ivi compresa la fase di appello o gravame, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere e desistere, quietanzare, riscuotere somme, spiegare domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa e/o garanzia; promuovere azione esecutiva, conservativa e cautelare, redigere atti di precetto e opposizione; eleggere domicilio e nominare delegati; promuovere comunque ogni atto per il buon fine della causa, ritenendo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica e senza mai eccepire difetto o indeterminazione del mandato. In riferimento al D. Lgs. 196/03 e ss. mm. ed ii. sulla tutela dei dati personali, presto il mio consenso all'intero trattamento dei dati inseriti e dichiaro di aver preso visione delle informazioni circa la raccolta dei dati. Eleggo domicilio con Voi come in atti, delegandovi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento.

*Elisabetta D'Amore*

Visto per autentica  
Avv. Agostino Cerullo

*Agostino Cerullo*

# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - datato 22/05/2013, Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 3732, con cui si era disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati che avevano superato la prova scritta di cui all'articolo 7 del bando di concorso per la Scuola Primaria, nella parte in cui non risultava incluso il nominativo della ricorrente; b) il verbale del 23/04/2013, relativo alla seduta della V Commissione giudicatrice; c) la griglia di valutazione adottata dalla V Commissione Giudicatrice nella parte in cui era attribuito il punteggio di 19/40 alla prova scritta svolta dalla ricorrente; d) l'art. 7 del Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui prevedeva che *“La prova scritta della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese”*; e) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

In data 08.07.2013 il Presidente della Sezione III Bis pronunciava il decreto n. 2727/2013 con il quale veniva accolta la domanda cautelare proposta ex art. 56 c.p.a., *“considerato che prima facie il ricorso non appare manifestamente infondato e che l'operatività del provvedimento impugnato è su-*

---

*scettivo di determinare una situazione di grave e irreparabile pregiudizio nella sfera giuridica della ricorrente”*.

In data 12.07.2013, la ricorrente, quindi, sosteneva con riserva la prova orale, risultando idonea con il punteggio di 37/40.

Alla Camera di Consiglio del 28.08.2013, la Sezione III Bis del Tar Lazio – Roma, confermava il decreto n. 2727/2013, precedentemente emesso, e so-

# **Avv. Agostino Cerullo**

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismev.it

spendeva l'efficacia dei provvedimenti impugnati, rinviando la causa, per la decisione nel merito, all'udienza del 23.01.2014.

Nel frattempo sono terminate le prove orali ed è stata redatta la graduatoria di merito per la classe di concorso per il personale docente nella Scuola Primaria, approvata con decreto del Direttore Generale Prot. N. AOODR-CA6361/U/24 del 28 agosto 2013, nella quale non compare il nominativo della ricorrente, nonostante l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Le determinazioni assunte dall'amministrazione resistente sono, pertanto, sicuramente illegittime sia in via propria che in via derivata per gli stessi vizi, già denunciati con il ricorso introduttivo e vanno, pertanto, annullate - previa sospensione dell'esecuzione - per i seguenti

## **MOTIVI**

### **I- ILLEGITTIMITA' PROPRIA**

**ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN SPECIE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, PERPLESSITA', CONTRADDITTORIETA' ED IRRAGIONEVOLEZZA. EC-**

---

**CESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED ERRONEITA'.**

Come più volte evidenziato nel ricorso introduttivo, il giudizio della Commissione esaminatrice è (o meglio "dovrebbe essere") atto caratterizzato dall'esercizio di discrezionalità tecnica e, in quanto tale, suscettibile di sindacato giurisdizionale, nel rispetto dei limiti interni del giudizio di merito espresso dalla Commissione stessa.

## *Avv. Agostino Cerullo*

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

In particolare, il giudizio effettuato dalla Commissione giudicatrice in ordine alla prova scritta – e che ha portato la stessa Commissione a valutare insufficiente tale prova – è palesemente illogico, arbitrario ed erroneo non solo per tutte le ragioni illustrate nell'atto introduttivo ma anche alla luce della successiva valutazione della ricorrente in sede di prova orale.

In primo luogo è evidente il contrasto stridente tra la valutazione punitiva di 19/40 operata dall'Amministrazione scolastica delle prove scritte sviluppate dalla ricorrente e la votazione brillante di 37/40 conseguita dalla stessa ricorrente in sede di prova orale.

Appare davvero contraddittorio, irragionevole ed illogico l'atteggiamento della Commissione giudicatrice la quale in sede di giudizio delle prove scritte ha attribuito alla dott.ssa D'Amore un voto al di sotto della sufficienza mentre ha ritenuto la stessa, nell'ambito della prova orale, più che meritevole (con 37/40) di superare la procedura concorsuale.

Ebbene, se è pur vero che l'esito della prova orale di un concorso può non rispecchiare in pieno quello della prova scritta, è altrettanto vero che tale discrasia deve essere circoscritta entro limiti ragionevoli.

Infatti, se può essere ragionevole che un candidato ha superato la prova scritta con la semplice sufficienza non sia in grado di ripetere tale risultato in sede di prova orale, al contrario appare davvero irragionevole che un candidato che non ha superato la prova scritta, ammesso con riserva a sostenere l'orale (come nel caso di specie), venga poi, in sede di orale, addirittura valutato più che idoneo attraverso l'attribuzione di un punteggio (37/40) vicino al massi-

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma  
Via Verdi n. 22 – Caserta  
tel. e fax: 0823/322332  
Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)  
tel. e fax: 081/8164882  
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

mo disponibile.

L'operato dell'Amministrazione resistente appare poi ancor più contraddittorio se si considera l'**assoluta identità** dei programmi predisposti per la prova scritta e quella orale, (come si può facilmente verificare dal bando: Allegato 3 – Avvertenze Generali).

Ciò lascia ragionevolmente presumere che la ricorrente, ammessa con riserva il giorno **08.07.2013** a sostenere la prova orale il **12.07.2013** (ossia dopo appena quattro giorni), possedeva le articolate e complesse competenze previste dal bando già in sede di prova scritta, visto poi il risultato (37/40) conseguito all'orale. Insomma la valutazione della candidata in sede di prova orale rende ancor di più non percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente all'elaborato, quanto meno attraverso taluni elementi che, unitamente ad altri, siano in grado di integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica.

Tra l'altro l'operato dell'Amministrazione scolastica è incongruente con le finalità di interesse pubblico che la stessa intende perseguire con la procedura

---

concorsuale in questione, finalizzata all'individuazione dei candidati più meritevoli per l'attività di insegnamento, ove si consideri che la ricorrente ha svolto, a partire dal 2008 e a tutt'oggi, proprio l'attività di insegnante, dando prova di possedere particolari attitudini.

Non si comprende infatti quale sia l'interesse dell'amministrazione ad eliminare una candidata che comunque si è dimostrata capace e preparata nelle

stesse materie oggetto delle prove contestate; materie che, di norma, vengono approfondite in sede di prova orale.

In conclusione il risultato logico delle argomentazioni sopra sviluppate è l'assoluta irragionevolezza della valutazione espressa dalla V Commissione dell'elaborato della ricorrente, fondata su presupposti palesemente erronei e, quindi, infarcita di errori di fatto.

\*\*\* \*\*

## **II- ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

Gli atti impugnati soffrono, poi, degli stessi vizi già denunciati con il ricorso introduttivo che, ad ogni buon fine, si ripropongono anche con il presente atto.

\*\*\* \*\*

**I. ERRATA APPLICAZIONE DI NORME TECNICHE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. INOSSERVANZA DELLE "ISTRUZIONI PROVE SCRITTE" PREDISPOSTE DAL MIUR. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ILLOGICITA'. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA'. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

L'art. 97 della Costituzione sancisce il principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, principio che postula, oltre che la trasparenza, la *razionalità* dell'agire amministrativo intesa sia come corretta applicazione delle norme che la stessa P.A., autovincolandosi, si pone, che come esatta valutazione di un fatto secondo un determinata scienza o tecnica.

Al riguardo il G.A ha ribadito che *"Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non coinvolge scelte di opportunità amministrativa bensì una valutazione antecedente ad essa che riguarda l'analisi dei fatti e la valutazione degli stessi, ancorché opinabili in base ai criteri scientifici e tecnici utilizzabili, alle conoscenze ed agli strumenti a disposizione. In pratica, la discre-*

# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

*zionalità tecnica concerne soltanto gli aspetti di valutazione fattuale, sia pur suscettibili di diversi apprezzamenti, mentre vi difetta totalmente la fase della scelta dell'interesse da perseguire sulla base di canoni di mera opportunità politico-amministrativa"* (Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2005, n. 4406; Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1247; Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601; Tar Emilia Romagna - Bologna, Sez. II – sent. 19 aprile 2006 n. 465 e tante altre).

Ed ancora, secondo il Consiglio di Stato *"Nell'ipotesi di esercizio di discrezionalità tecnica all'Amministrazione pubblica non è data alcuna scelta tra più comportamenti legittimi, ma è richiesta l'esatta valutazione di un fatto secondo una determinata scienza o tecnica ed il limite è connaturato alla relatività ed opinabilità delle valutazioni scientifiche; pertanto, oltre all'esame estrinseco circa le modalità, i criteri logici, il procedimento valutativo, il giudice deve valutare se il giudizio dell'organo amministrativo sia erroneo e in particolare se sia attendibile sotto il profilo della correttezza del criterio tecnico adottato e del relativo procedimento applicativo, ricorrendo, se del caso, all'ausilio di una consulenza tecnica"* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1664 del 12.4.2005).

Tanto premesso, il bando di concorso, all'art. 7, ha previsto che gli elaborati sostanzianti la prova scritta, sarebbero stati valutati secondo i seguenti criteri: *"padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento"*.

Successivamente, in data 15 gennaio 2013, l'Area Istruzione Canali Personale Scuola del MIUR ha pubblicato sul sito istituzionale le c.d. *"Istruzioni Prove Scritte"* in base alle quali: *"Ogni commissione disporrà, per la valutazione della prova scritta, di criteri definiti a livello nazionale quali "pertinenza", "correttezza linguistica", "completezza" e "originalità", ed eventualmente di criteri specifici, differenziati per le diverse aree disciplinari. Ogni commissione inoltre potrà integrare o modificare i criteri proposti in sede nazionale, giustificando le ragioni dei cambiamenti apportati. Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio intero da zero a dieci. La votazione complessiva della prova sarà data dalla somma delle votazioni attribuite a ciascun quesito. Le prove composte da quattro quesiti potranno quindi dar luogo ad una votazione massima pari a quaranta, quelle composte da tre quesiti daranno invece luogo ad una votazione massima pari a trenta. Superano la prova scritta i candidati che ottengono una votazione minima pari a 28/40, nel*

# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

*caso di prove da quattro quesiti, e a 21/30, nel caso di prove composte da tre quesiti.”*

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha ritenuto di “integrare” i predetti criteri nazionali con i seguenti ulteriori criteri integrativi validi per i primi tre quesiti: **Pertinenza:** 1) *Esposizione ampiamente inerente alle indicazioni ed alle richieste del quesito;* 2) *Esposizione adeguatamente inerente alle indicazioni ed alle richieste del quesito;* 3) *Esposizione poco rispondente alle richieste del quesito;* 4) *Non si evidenzia alcun elemento rispondente alle richieste del quesito;* **Completezza:** 1) *Le argomentazioni evidenziano approfondite conoscenze;* 2) *Lo sviluppo dell'argomentazione evidenzia idonee conoscenze;* 3) *Si evincono conoscenze frammentarie e lacunose dell'argomentazione;* 4) *Non si rilevano conoscenze;* **Correttezza linguistica:** 1) *Chiarezza espositiva, lessico appropriato; correttezza grammaticale, ortografica, sintattica;* 2) *Lessico poco adeguato, approssimazione nell'impianto morfosintattico;* 3) *Esposizione disorganica inadeguata e con errori;* **Originalità:** 1) *L'approccio e le risposte risultano frutto di un'evidente rielaborazione personale;* 2) *Nello svolgimento non si evidenziano riflessioni o rielaborazioni personali.*

Per il quarto quesito di lingua inglese vengono invece il MIUR Campania detta i seguenti criteri integrativi: **Pertinenza:** 1) *comprensione delle richieste;* 2) *Parziale comprensione delle richieste;* 3) *Manca la comprensione delle richieste;* **Completezza:** 1) *Risposta completa a tutte le richieste del quesito;* 2) *Risposta completa ad alcune richieste del quesito;* 3) *Risposta incompleta;* 4) *Nessuna risposta;* **Correttezza linguistica:** 1) *Chiarezza espositiva, lessico appropriato; correttezza grammaticale, ortografica, sintattica;* 2) *Correttezza espositiva, lessico adeguato, riconoscimento-funzioni-grammaticali-e-sintattiche-principali;* 3) *Lessico poco adeguato, approssimazione nell'impianto morfo-sintattico;* 4) *Esposizione frammentaria con scarsa conoscenza delle funzioni grammaticali e sintattiche;* 5) *Mancanza di conoscenze;* **Originalità:** 1) *L'approccio e le risposte risultano frutto di un'evidente rielaborazione personale;* 2) *Uso stereotipato della lingua inglese.*

Come da citata comunicazione del MIUR del 15 gennaio 2013, per i criteri integrativi adottati, l'Ufficio Scolastico per la Campania avrebbe dovuto indicare “*le ragioni dei cambiamenti apportati*”.



# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

Tuttavia, anche a fronte di tale richiesta esplicita da parte del Ministero, il MIUR Campania, incomprensibilmente, non solo non ha allegato ai criteri di valutazione adottati le *“ragioni dei cambiamenti apportati”*, ma non ha nemmeno spiegato le modalità di *“utilizzo”* degli stessi da parte delle Commissioni giudicatrici.

Così operando, il MIUR Campania (e di conseguenza le Commissioni) non ha affatto esplicitato (nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio numerico) sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito nella griglia di valutazione adottata il *range* tra il punteggio minimo e quello massimo. Ci si è solo limitati a dire, in maniera contraddittoria, che *“La Commissione n° 5 del Concorso, accoglie i criteri di valutazione definiti dalla Comunicazione del Direttore Generale del MIUR del 22/02/2013, declinando ciascun criterio di cui alla griglia seguente. Ad ogni criterio è assegnato un peso diverso in ragione della significatività / importanza che la Commissione ha attribuito ad esso. Ad ogni quesito è stato assegnato un punteggio intero compreso tra 0 e 10”*.

Sulla scorta di tale determinazione del MIUR Campania, risulta francamente complicato ravvisare la presenza di criteri di valutazione oggettivi, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche dell'elaborato della ricorrente ai punteggi numerici.

Non si comprende infatti, anche per l'assenza dell'espressione di un sintetico giudizio, in forma letteraria, sullo stesso elaborato (per quanto, si ripete, prevista dalla presenza di uno spazio specificamente riservato al *“giudizio”* della Commissione), qual è stato l'iter logico-giuridico seguito dai giudicanti nel verificare la *“pertinenza”*, *“correttezza linguistica”*, *“completezza”* e *“originalità”* dell'elaborato stesso, in particolare là dove essa ha inteso attribuire alla ricorrente un punteggio insuffi-

---

ciente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente.

Ora, un siffatto modo di procedere può risultare coerente qualora ad ogni profilo della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso predeterminato (in conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante). In presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche dell'elaborato e punteggi numerici attribuiti, potrebbe essere accettabile se è prevista una limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico-discrezionale (so-

## **Avv. Agostino Cerullo**

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

stanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

Nel caso in esame, al contrario, la genericità di detti criteri, combinata all'incertezza dell'iter argomentativo seguito dalla Commissione che potrebbe aver deciso in maniera arbitraria *"in ragione della significatività / importanza"* che essa stessa ha attribuito al singolo criterio di valutazione, fanno sì che una seria verifica di corrispondenza tra forma/contenuto dell'elaborato e punteggio attribuito non può emergere a posteriori dall'esame dell'elaborato. Il che equivale ad affermare che risulta pressoché vanificata la stessa possibilità di sindacato giurisdizionale.

Detto in parole a noi più chiare, non si comprende se esiste un limite tra discrezionalità tecnica e arbitrio se poi tutto è rimesso, in buona sostanza, ad una libera valutazione, per giunta insindacabile, *"del peso"* che la Commissione attribuisce ai singoli criteri.

Ma inoltre, trattandosi di parametri anche generici e di conseguenza dotati di scarsa attitudine selettiva, sarebbe stato onere della Commissione giustificare perché a fronte di criteri che ammettevano variegate possibilità di svolgimento della traccia (connesse a variegate possibilità di giudizio), la prova della ricorrente non potesse ritenersi corretta. A fronte di margini valutativi così ampi ed in assenza di ragioni giustificative, il giudizio di insufficienza della commissione non può che essere ritenuto eccessivamente restrittivo ed arbitrario e come tale affetto da eccesso di potere per contraddittorietà.

In conclusione, la predisposizione di griglie di valutazione generiche (ma allo stesso tempo complicatissime), ~~oggetto tra l'altro di libera e non decifrabile~~ valutazione da parte di chi deve "utilizzarle" e per giunta non accompagnate da elementi che le colleghino a punteggi numerici e regole predeterminati o quanto meno predeterminabili (una sorta di *"vademecum"* alla compilazione che doveva essere predisposto a cura del MIUR Campania per le Commissioni giudicatrici e così non è stato), appare inidonea ad evitare l'autoreferenzialità delle valutazioni che potrebbero essere anche palesemente scorrette e comunque ispirate a metodi che nulla hanno a che vedere con la discrezionalità tecnica!

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

In ogni caso nessun dirigente del MIUR Campania, in sfregio agli obblighi di trasparenza dell'azione amministrativa, ha ritenuto doveroso spiegare preventivamente e pubblicamente in che modo, con quali regole e con quale scansione temporale le Commissioni giudicatrici avrebbero dovuto effettuare la correzione degli elaborati in relazione ai molteplici parametri previsti nella griglia di valutazione (ed esempio se l'elaborato dovesse essere valutato e votato nell'insieme e poi dividere il voto totale tra le varie voci della griglia o se valutare separatamente la "*pertinenza*", "*correttezza linguistica*", "*completezza*" e "*originalità*" e poi "tirare" le somme) e con quali valori numerici andavano "riempite" le caselle corrispondenti ai parametri valutativi-integrativi (si ripete, incerti e generici) contenuti nella stessa griglia. Insomma l'*iter* logico-giuridico non è chiaro e, quando l'*iter* logico-giuridico non è chiaro, l'incertezza regna sovrana ed ognuno fa quel che gli pare: del resto se tutto dipende "*dal peso*" che la Commissione liberamente ha attribuito ai singoli criteri in ragione della loro "*significatività / importanza*", si può arrivare agevolmente a concludere che la discrezionalità tecnica cede il passo all'imponderabile.

**II. VIOLAZIONE ART. 3, LEGGE N. 241/90 E SS. MM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 COMMA 1, DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487 E SS. MM. MANIFESTA ILLOGICITA'. DIFETTO DI TRASPARENZA. VIOLAZIONE ART. 97, COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' MANIFESTA CARENZA DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

---

La valutazione negativa della prova scritta della ricorrente è illegittima non solo per tutte le ragioni sviluppate nel motivo che precede ma anche perché effettuata in palese violazione delle rubricate disposizioni di legge e regolamentari.

Secondo la giurisprudenza amministrativa infatti il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre l'interessato in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo ed a convincerlo di un corretto ed imparziale uso dei poteri discrezionali (T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 febbraio 2003 n. 1025; sent., 21 gennaio 2002 n. 137; Tar-Puglia, Lecce, ord.za 22.10.2003 n. 927).

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

Ragionamento che trae forza anche dalla riconosciuta ammissibilità ad opera del giudice amministrativo, di una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica (Ad. Plen. 16/89 e IV n. 601/99) che è avvenuta in modo manifestamente illogico.

E in virtù di detta giurisprudenza la valutazione delle prove scritte della ricorrente è illegittima perché al di là dell'attribuzione del punteggio numerico gli elaborati della ricorrente non recano nessuna estrinsecazione delle concrete ragioni che hanno determinato la commissione nel suo giudizio anche alla luce delle griglie di valutazione di fatto incomprensibili come si è già spiegato.

La ineludibile necessità di illustrare l'iter che ha portato l'Amministrazione ad esprimersi in un determinato modo è stato oggetto di una pronuncia del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria che, con sentenza n. 31 ottobre 2006, n. 1677, ha stabilito che *"L'obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto anche dalla necessità di tener fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo. Il candidato deve dunque essere messo in condizione di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione ritiene che egli sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale, conferendosi, in un panorama connotato dall'espansione del sindacato diretto del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali, una natura sostanziale all'interesse della parte di conoscere l'erroneità delle valutazioni. Il rispetto dei principi suddetti impone pertanto che al punteggio numerico si accom-*

*pagnino quanto meno ulteriori elementi (in primo luogo una formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente e/o, ad es. l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni grafici) sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo."*

La posizione ermeneutica avrebbe anche il supporto letterale della norma.

La formula adoperata dal legislatore della legge fondamentale del procedimento amministrativo del 1990 è poi sufficientemente chiara laddove stabilisce che:

*"Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione*

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

*amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.”*

Per altro verso, la valutazione implica necessariamente l'espressione di un giudizio fondato sull'analisi di dati fattuali e di dati giuridici, sicché, a ben vedere, elaborare un giudizio equivale *ex se* ad esprimere una motivazione, poiché anche questa consiste nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che determinano una certa decisione dell'amministrazione. Pertanto la motivazione non è altro che la forma in cui si deve esprimere il giudizio sull'elaborato di esame propedeutico alla decisione amministrative finali della procedura concorsuale (approvazione della graduatoria).

*Ergo*, la procedura concorsuale imperniata sulla valutazione di prove di esame implica la formulazione di un giudizio che deve essere motivato, attraverso una metodologia (giudizio sintetico espresso, o apposizione di segni grafici) che deve essere in grado di dare contezza del processo logico-giuridico valutativo che è stato elaborato.

La tesi è stata sostenuta a gran forza dal T.A.R. Lombardia, secondo cui: *“Il punteggio numerico conseguito da un candidato all'esito di un pubblico concorso costituisce l'esternazione del risultato, e non già la motivazione del giudizio valutativo, e pertanto è insufficiente ad integrare l'obbligo motivazionale”* (T.A.R. Lombardia-Milano, sez. I, 24 febbraio 2005, n. 446).

Nell'ambito dei concorsi pubblici, qualora si faccia luogo al raffronto tra le posizioni di diversi candidati deve essere quindi assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio quanto meno ~~mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio.~~

Ciò appare consono tanto al principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, quanto al disposto dell'art. 3 comma 1 della legge n. 241 del 1990.

Non rileva in proposito la pretesa natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambi-

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

to di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative. Non è sufficiente un giudizio meramente alfanumerico. Diversamente non si comprenderebbe appieno neanche la portata dell'art. 12 comma 1 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. L'obbligo ivi disciplinato per il quale la Commissione di esami deve stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, autolimitando così il proprio potere di apprezzamento delle prove stesse, non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di enunciare le motivazioni, sia pure in modo sintetico, sulle modalità di concreta applicazione dei criteri valutativi. Parzialmente differente è l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato in forza del quale l'onere della motivazione sarebbe assolto con la sola attribuzione del punteggio numerico.

Tuttavia anche i giudici di Palazzo Spada non hanno mancato di condividere la tesi secondo la quale l'idoneità del solo punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione debba essere risolto non in astratto ma in concreto avendo riguardo ad un serie di aspetti quali la tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni convenzionali che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente, sulla scorta dei quali sia possibile ricostruire la motivazione del giudizio valutativo (tra tutte Cons., Stato, VI, 30 aprile 2003 n. 2331).

Ed anche seguendo questa giurisprudenza, la valutazione delle prove scritte della ricorrente è illegittima perché i suoi elaborati sono privi di segni o correzioni dai quali poter ricostruire le ragioni della bocciatura. Il che, tra l'altro, lascerebbe presumere che le prove sono perfette.

---

Ed in questi casi la giurisprudenza ha ritenuto che l'obbligo motivazione possa essere assolto attraverso formule anche sintetiche che consentano di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso (Consiglio di Stato, Sez. VI, dec. 20 ottobre 2004 n. 6896).

Alla luce, dunque, di quanto premesso l'onere motivazione nel caso di specie andava in ogni caso assolto.

Al riguardo va sottolineato che il giudizio delle prove della ricorrente si è concretizzato nella semplice attribuzione di un punteggio numerico (19/40) senza che

# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B - 00124 Roma

Via Verdi n. 22 - Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 - San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

sull'elaborato siano stati apposti segni di correzione o altro, integrando quindi la violazione della normativa indicata in rubrica.

Sul punto giova ricordare che se da un lato si accetta che il voto numerico attribuito dalla Commissione di concorso esprima e sintetizzi il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (Tar Campania-Napoli, IV, 14.1.2004 n. 265), è altrettanto vero che la semplice motivazione numerica non è sufficiente laddove, come nel caso di specie la commissione, per le ragioni espresse al motivo precedente, non abbia predeterminato i criteri di valutazione con precisione e puntualità al fine di garantire l'unitarietà di giudizio e per rendere intelligibile l'iter logico seguito nella votazione nell'elaborato.

E, difatti, quanto al contenuto dei criteri di valutazione, in relazione ai quali si evidenzia, ancora una volta, l'assoluta cavillosità ed incomprensibilità, la Commissione non poteva limitarsi a valutare il compito con la semplice attribuzione di un voto numerico, dovendo piuttosto motivare in modo chiaro ed inequivoco il giudizio espresso in modo da consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito.

Il *modus operandi* seguito dalla Commissione non è quindi idoneo a far comprendere se ed in che misura la ricorrente ha dimostrato *"padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento"* (art. 7 del bando di concorso) ovvero se le conclusioni tratte dalla ricorrente non siano state coerentemente e logicamente formulate; carenza che inficia il giudizio di non ammissione, gravato sotto il profilo del difetto di motivazione.

Quindi, in presenza di siffatti criteri e di elaborati completamente tersi, che si esibiscono, la Commissione avrebbe dovuto, oltre al punteggio numerico, esternare le ragioni sottese alla valutazione effettuata, rendendo percepibile l'iter logico seguito

nell'attribuzione del punteggio attraverso l'applicazione dei criteri di valutazione che avrebbe dovuto essere assicurata se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante elementi che concorressero a chiarire la valenza del punteggio, evidenziando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica in modo da poterne verificare la rispondenza alla (incomprensibile) griglia di valutazione adottata.

Aggiungasi che l'obbligo di apporre la motivazione è imposto, d'altronde, dalla necessità di tener fede al principio ex art. 97 della Costituzione, che vuole sempre ga-

# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

rantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico ed in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.

La candidata deve dunque essere messa in condizione di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione ritiene che ella sia incorsa, così da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale e, cosa non meno importante, potersi autodisciplinare e migliorare per l'avvenire.

Ma nel caso di specie, tutto ciò non è stato fatto in quanto l'attribuzione del punteggio numerico non è stato accompagnato da ulteriori elementi quali l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni grafici che consentono di individuare gli aspetti delle prove valutate negativamente dalla commissione tali da consentire all'interessato di comprendere l'iter valutativo seguito nell'applicazione dei criteri seguiti dalla Commissione.

A gravare ulteriormente di illegittimità l'operato dell'Amministrazione resistente, si aggiunga che le Commissioni giudicatrici, a quanto è dato sapere, hanno deliberatamente scelto di inserire il giudizio in calce agli elaborati non a tutti i concorrenti.

Tale comportamento, una volta accertato in via istruttoria, dovrà essere censurato sotto il profilo dell'eccesso di potere per disparità di trattamento, visto che l'Amministrazione scolastica, pur in presenza di situazioni identiche, ha applicato trattamenti diversi.

## **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 297 DEL 1994. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

Il comma 3 dell'art. 7 D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 prevede che *"La prova scritta della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese."*

Tale previsione del bando contrasta con quanto stabilisce il comma 3 dell'art. 400 del D.lgs. 297/94, secondo il quale: *"Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamen-*



## Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

*to della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti.”*

Evidentemente il MIUR quando ha predisposto il bando del concorso a cattedra ha reso obbligatorio ciò che è puramente facoltativo, contravvenendo in questo modo quanto disposto dal D.lgs. n.297/94.

Il MIUR ha quindi violato espressamente quanto previsto dalla rubricata disposizione di legge in merito alla disciplina dello svolgimento di tutta la procedura concorsuale: per l'accesso alla scuola elementare la normativa di riferimento prevede la possibilità per i candidati di sostenere una prova facoltativa scritta e orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e non obbligatoria (art. 7 c. 3 D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012). **Pertanto, il punteggio relativo alla valutazione della prova d'inglese va aggiunto alle altre prove scritte che per essere superate e permettere l'accesso agli orali devono recare il punteggio di 21/30.**

Ciò detto e dopo aver evidenziato un ulteriore profilo di illegittimità della procedura concorsuale *de qua*, occorre esaminare un ultimo aspetto dell'elaborato della ricorrente, relativo proprio alla prova di inglese, aspetto che potrebbe risultare decisivo per la definizione del presente giudizio.

Nell'allegato 3 al bando di concorso, rubricato *“Prove di esame e relativi programmi”* viene specificato che *“la prova orale dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Per tale prova è richiesta la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.”*

Andando più nello specifico, per *“Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza-delle-lingue”* si intende un sistema descrittivo impiegato per livellare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea ed indica il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati.

I sei livelli di riferimento in cui il QCER si articola (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) sono universalmente accettati come parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale e la persona che si trova al *“livello B2”* (Livello intermedio superiore) *“comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono*

# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

*possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.”* (fonte: Wikipedia).

Prendendo spunto da questa schematica premessa, si vogliono sindacare, ancora una volta e per l'ultima volta, la modalità attraverso le quali la V Commissione (che a quanto pare soffriva della mancanza di un esperto in lingua straniera in grado di verificare il livello di conoscenza “B2” dei candidati - ulteriore profilo di illegittimità) ha valutato la prova di lingua inglese della ricorrente, partendo proprio dal giudizio espresso attraverso le famose e contestate griglie valutative.

Ebbene la Commissione esaminatrice ha segnato un “3” (il voto più alto ricevuto dalla ricorrente tra tutte le prove svolte) nella casella della griglia cui corrisponde il seguente giudizio: *“chiarezza espositiva, lessico adeguato, riconoscimento funzioni grammaticali e sintattiche principali”*.

Da un giudizio così espresso ci si aspetterebbe, ovviamente, un compito sviluppato con proprietà di linguaggio ma soprattutto con una certa padronanza delle regole grammaticali della lingua inglese (in disparte ogni considerazione sulla valutazione del contenuto dell'elaborato che, in quanto discrezionalmente effettuata, non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale).

## Invece no!

Nell'elaborato di inglese si possono facilmente segnalare (e non è certo necessario essere madrelingua) gli errori di seguito riportati e che evidentemente sono “sfuggiti” all'attenzione della V Commissione:

1. 1/2 riga del primo quesito: discordanza tra sostantivo e verbo (è indicato il sostantivo al singolare ma il verbo è al plurale);
2. 2 riga del primo quesito: uso scorretto dell'espressione “*the idea on*” al posto di “*the idea about*”;
3. 2/3 riga del primo quesito: uso scorretto del genitivo sassone (la ricorrente ha usato l'espressione “*...the process of learning*” al posto dell'espressione corretta “*...the learning process*”; lo stesso errore viene ripetuto anche alla penultima riga del secondo quesito, dove la ricorrente al posto di usare la forma corretta: “*...without having adults' worries and responsibilities*” scrive: “*...without having the worries and responsibilities of adult*”);

# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

4. 3 riga del primo quesito: uso scorretto dell'espressione "*For the behavioural...*" anziché "*According to the behavioural...*";
5. penultima riga del secondo quesito: la ricorrente declina al singolare la parola "*parent*" invece di usare il plurale "*parents*".

Bene: non un segno, non una correzione da parte della Commissione ma piuttosto un giudizio di: "***chiarezza espositiva, lessico adeguato, riconoscimento funzioni grammaticali e sintattiche principali***".

E si badi: parliamo di regole grammaticali, patrimonio condiviso ed oggettivo e non della valutazione (discrezionale) del contenuto dell'elaborato che potrebbe, in teoria, essere pertinente e del tutto rispondente alla traccia assegnata e ricevere quindi una votazione che, nel dettaglio della griglia adottata, potrebbe essere diametralmente opposta rispetto a quella effettivamente data (e cioè un valore numerico alto per la "*pertinenza*", "*completezza*" ed "*originalità*" e un valore chiaramente inferiore per la "*correttezza linguistica*").

Legittimamente verrebbe da chiedersi **se questo è stato il livello di attenzione** (e ci fermiamo educatamente alla sola "attenzione") **che la V Commissione ha usato nella correzione delle altre tre tracce dell'elaborato della ricorrente...** la risposta potrebbe essere raccapricciante e quindi la diamo per implicitamente data.

Ovviamente, salvo prova contraria che l'Amministrazione resistente avrà cura di fornirci, siamo spontaneamente portati a presumere che l'operato della V Commissione esaminatrice sia nel complesso superficiale e per l'effetto viziato da eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti.

## SUL MOTIVO DELLA RICHIESTA SOSPENSIONE

Più che di *fumus boni iuris* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso e dei presenti motivi aggiunti.

E' evidente, tra l'altro, che la richiesta sospensione del provvedimento impugnato oltre ad essere coerente con l'interesse pubblico, è motivata dal fatto che la ricorrente ad oggi, nonostante il superamento della prova orale, non risulta essere inclusa nella graduatoria generale definitiva di merito per la

# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B - 00124 Roma

Via Verdi n. 22 - Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 - San Cipriano d'Aversa (CE)

tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

classe di concorso per il personale docente nella Scuola Primaria, con tutte le conseguenze pregiudizievoli relative alle future immissioni in ruolo.

\*\*\* \*\*

## CONCLUSIONI

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude per l'accoglimento - previa sospensione dell'esecuzione - del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.
- Si dichiara infine che i presenti motivi aggiunti sono attinenti alla materia del pubblico impiego ed sono esenti da contributo unificato di iscrizione a ruolo essendo la ricorrente in possesso dei requisiti di reddito previsti dalle vigenti disposizioni.

Roma, 25 ottobre 2013

Avv. Agostino Cerullo

*Io sottoscritto Avv. Agostino Cerullo, con Studio in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via Galileo Galilei n. 4, nella qualità di procuratore e difensore della Sig.ra Elisabetta D'Amore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla Via Cavour n. 228/B, presso e nello studio dell'avv. Antonella Le Rose, in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 19.11.2010, ai sensi della L. 21.01.1994 n. 53, ho notificato copia conforme dell'atto che precede, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, vidimato dall'Ufficio Postale di Carinola (fraz. Casale) (CE), Via Silvestro Aurilio, n. 18, a:*

1. **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, C.A.P. 00100 - ROMA, a mezzo posta come risultante dalla ricevuta postale, cronologico n. 83/13 AG. N. 76594816070-8

Casale di Carinola, il 26.10.2013

Avv. Agostino Cerullo



# Avv. Agostino Cerullo

Via Cavour n. 228/B – 00124 Roma

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

Via G. Galilei n. 4 – San Cipriano d'Aversa (CE)


tel. e fax: 081/8164882

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

2. **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, C.A.P. 00100 - ROMA, a mezzo posta come risultante dalla ricevuta postale, cronologico n. 84/13 AG. N. 76594816069-6;

Casale di Carinola, il 26.10.2013


Avv. Agostino Cerullo



3. **V Commissione Esaminatrice Concorso per il reclutamento di Personale Docente nella Scuola Primaria c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, C.A.P. 00100 - ROMA, a mezzo posta come risultante dalla ricevuta postale, cronologico n. 85/13 AG. N. 76594816075-3

Casale di Carinola, il 26.10.2013


Avv. Agostino Cerullo



4. **Di Puerto Annalisa**, residente in Via Virgilio n. 19 – 81030 Villa di Briano (CE), a mezzo posta come risultante dalla ricevuta postale, cronologico n. 86/13 AG. N. 76594816073-1

Casale di Carinola, il 26.10.2013

Avv. Agostino Cerullo



N. Raccomandata

76594816070-8



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 19114) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		
	DESTINATARIO 210 AV. GENERALE DELLO STATO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA 00100 ROMA N° CIV. PROV.		
MITTENTE	AW. AGOSTINO BERULLO		
	MITTENTE VIA G. GALILEI 4		
	VIA / PIAZZA 81036 SAN PIPIRIANO D'ALERA N° CIV. PROV.		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 16028 Sez. 3 Operaz. 0022  
 Causale: AG 26/10/2013 09:10  
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 762336137775

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76594816069-6



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 19114) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MIN. CAMPANIA P/O ANGIOTURISMO GEN. STATO		
	DESTINATARIO VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA 00100 ROMA N° CIV. PROV.		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
MITTENTE	AW. AGOSTINO BERULLO		
	MITTENTE VIA G. GALILEI 4		
	VIA / PIAZZA 81036 SAN PIPIRIANO D'ALERA N° CIV. PROV.		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 16028 Sez. 3 Operaz. 0021  
 Causale: AG 26/10/2013 09:06  
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 762336137786

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76594816075-3



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 19114) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	COMMISSIONE CONCORSO PALMIRA C/O MIN. CAMPANIA		
	DESTINATARIO 210 AV. GENERALE DELLO STATO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA 00100 ROMA N° CIV. PROV.		
MITTENTE	AW. AGOSTINO BERULLO		
	MITTENTE VIA G. GALILEI 4		
	VIA / PIAZZA 81036 SAN PIPIRIANO D'ALERA N° CIV. PROV.		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 16028 Sez. 3 Operaz. 0020  
 Causale: AG 26/10/2013 09:03  
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 763568324147

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76594816073-1



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 19114) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DI PUORTO ANNALISA		
	DESTINATARIO VIA VIRGILIO 19		
	VIA / PIAZZA 81036 VILLA DI BRIANO N° CIV. PROV.		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
MITTENTE	AW. AGOSTINO BERULLO		
	MITTENTE VIA G. GALILEI 4		
	VIA / PIAZZA 81036 SAN PIPIRIANO D'ALERA N° CIV. PROV.		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 16028 Sez. 3 Operaz. 0019  
 Causale: AG 26/10/2013 09:00  
 Peso gr.: 108 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 763568324136

(accettazione manuale)

TASSE